

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 aprile 1985 n. 15
L.R. 19 aprile 1991 n. 9
L.R. 18 marzo 1998 n. 8
L.R. 22 ottobre 2018 n. 14
L.R. 01 agosto 2019. n. 17

Art. 1

Finalità

(prima modificato comma 1 da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi abrogato primo comma e sostituito secondo comma da art. 26 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.

Art. 2

Contenuti della formazione professionale

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 3

Convenzioni

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 4

Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

(sostituito da art. 27 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14, poi modificato comma 1 da art. 3 L.R. 01 agosto 2019 n. 17)

1. *La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.*

2. *L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.*

Art. 5

Domanda di autorizzazione

(sostituito da art. 28 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14, poi modificate lett. f) e lett. g) comma 1 da art. 3 L.R. 01 agosto 2019 n. 17)

1. *Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:*

- a) *attestazione della titolarità della gestione;*
- b) *piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;*
- c) *dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;*
- d) *elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;*
- e) *indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;*
- f) *proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere per ogni singolo corso in relazione alla capacità delle strutture didattiche;*
- g) *regolamento della scuola e dei corsi da istituire;*
- h) *indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.*

2. *La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.*

Art. 6

Revoca

(sostituito da art. 29 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

1. *La Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 7

Ordinamento delle scuole

(sostituito da art. 30 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:

- a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- b) lo svolgimento dell'insegnamento;
- c) lo svolgimento del tirocinio;
- d) il controllo delle frequenze;
- e) il passaggio da un anno di corso al successivo;
- f) la valutazione dell'apprendimento.

Art. 8

Comitato didattico-organizzativo

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 9

Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 10

Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 11

Ammissione degli studenti

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 12

Modalità di tirocinio

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 13

Libretto personale professionale

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 14

Materiale didattico e per il tirocinio

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 15

Commissioni d'esame

La composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento, al termine dei corsi, dell'abilitazione professionale di cui all'art. 1 è determinata in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi statali.

Art. 16

Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 17

Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle Unità sanitarie locali

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 18

Aggiornamento dei docenti

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 19
Deleghe alla Provincia
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 20
Commissione provinciale
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 21
Disposizioni per gli operatori sociali
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato

Art. 22
Vigilanza tecnica e amministrativa

La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

Art. 23
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

Art. 24
Autorizzazione di spesa
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.